Comune di Pompu Prot. n. 0003535 del 23-11-2026 - arrivo cat. 6 cl. 1

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 28/56 del 4.6.2026

PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2026 - 2028

PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO

Con il contributo di:

Direzione Generale della Protezione Civile

Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Direzione Generale dell'Agenzia FoReSTAS

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la Sardegna

Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Deliberazione della G.R. n. ____ del _____

Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.

INDICE

Titolo I "Disposizioni generali"
Art. 1 - Prescrizioni antincendi e periodo di applicazione
Art. 2 - Definizione di area boscata e aree limitrofe al bosco
Art. 3 - Definizione di incendio boschivo e zona di interfaccia urbano-rurale
Art. 4 - Azioni vietate
Art. 5 - Avvistamento e segnalazione incendi
Art. 6 - Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio

Titolo II "Elevato pericolo di incendio boschivo e azioni vietate"
Art. 7 - Periodo di elevato pericolo
Art. 8 - Azioni vietate nel periodo di "elevato pericolo"

Titolo III "Autorizzazioni e deroghe"
Art. 9 - Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di "elevato pericolo"
Art. 10 - Manifestazioni pirotecniche nel periodo di "elevato pericolo"
Art. 11 - Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco
Art. 12 - Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali
Art. 13 - Pianificazione degli abbruciamenti
Art. 14 - Sospensione delle autorizzazioni
Art. 15 - Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di "elevato pericolo"

Titolo IV "Norme di prevenzione"
Art. 16 - Terreni e fabbricati
Art. 17 - Strade e pertinenze stradali
Art. 18 - Depositi di materiale infiammabile o combustibile
Art. 19 - Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali
Art. 20 - Linee e cabine elettriche
Art. 21 - Aree militari o gravate da servitù militari
Art. 22 - Garanzia della viabilità in emergenza
Art. 23 - Pianificazione degli interventi di prevenzione
Art. 24 - Insediamenti turistico-ricettivi, parcheggi e aree di sosta
Art. 25 - Proroghe

Titolo V "Attività di vigilanza e sanzioni"
Art. 26 - Sanzioni
Art. 27 - Personale incaricato della vigilanza
Art. 28 - Collaborazione delle Compagnie Barracellari con il CFVA

Allegati:

"Allegato A" - Zone di previsione di pericolo incendi

"Allegato B" - Fac-Simile di richiesta di autorizzazione per manifestazione pirotecnica

"Allegato C" - Fac-Simile di richiesta di autorizzazione di abbruciamento

"Allegato D" - Prontuario delle sanzioni amministrative

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.

PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI 2026 - 2028

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

(Prescrizioni antincendi e periodo di applicazione)

1) In attuazione dell'articolo 3, comma 3, lett. f) della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e dell'articolo 24 della L.R. n. 8, del 27 aprile 2016, il presente provvedimento disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni o alle omissioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nelle aree a rischio e nei periodi a pericolo di incendio boschivo.

2) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano dal primo di gennaio al trentuno di dicembre su tutto il territorio della Sardegna secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

3) Le presenti prescrizioni sono parte integrante del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e restano in vigore fino all'approvazione di nuove prescrizioni che le sostituiscono.

Art. 2

(Definizione di area boscata e aree limitrofe al bosco)

1) Per l'applicazione delle presenti prescrizioni si intende per "area boscata" un'area ricoperta da bosco, come definito dall'art. 4, della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.

2) Per applicare i divieti e i precetti di cui alle presenti prescrizioni, l'estensione della fascia o area "limitrofa" al bosco è pari a 300 metri.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3

(Definizione di incendio boschivo e zona di interfaccia urbano-rurale)

Per l'applicazione delle presenti prescrizioni, si intende:

- per "incendio boschivo" un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, come definito dall'art. 2, comma 1, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e ss.mm.ii..
- per "zone di interfaccia urbano-rurale", ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano regionale antincendi, le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta, come definito dall'art. 2, comma 1 bis, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e ss.mm.ii..

Art. 4

(Azioni vietate)

Sono vietate, tutto l'anno, le azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Art. 5

(Avvistamento e segnalazione incendi)

1) Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo, perché possa essere organizzata l'attività di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) o al 112 - Numero unico per le emergenze.

2) Chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.

Art. 6

(Comportamenti e cautele da osservarsi in caso di incendio)

A tutela della incolumità delle persone in caso di incendio devono essere adottati i seguenti comportamenti e cautele:

In caso di principio di incendio:

- tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con una frasca fino a soffocarle;
- non sostare nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali si stia indirizzando il fumo;
- non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;
- non parcheggiare lungo le strade;
- non accodarsi alle altre macchine e ove possibile tornare indietro;

- agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingombrandole con la propria autovettura;
- indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri percorribili;
- mettere a disposizione riserve d'acqua ed altre attrezzature.

Se si è minacciati dal fuoco:

- cercare una via di fuga sicura dalle fiamme, una strada, un corso d'acqua e rifugiarsi in un'area libera da combustibili o già bruciata;
- se si è in spiaggia, raggrupparsi sull'arenile e immergersi nell'acqua bassa: è il luogo più sicuro;
- non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto è stato lasciato dentro;
- segnalare la propria presenza;
- mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili;
- non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia aperta;
- disattivare l'impianto elettrico agendo sull'interruttore generale o sul misuratore di corrente;
- sigillare con carta adesiva e panni bagnati porte e finestre;
- predisporre recipienti pieni d'acqua e panni bagnati e rifugiarsi negli ambienti più interni dell'abitazione, respirando attraverso un panno umido;
- non intralciare le operazioni di spegnimento e di soccorso.

TITOLO II

Elevato pericolo di incendio boschivo e azioni vietate

Art. 7
(Periodo di elevato pericolo)

1) Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", salvo quanto previsto dal comma 2.

2) Considerato l'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore generale della Protezione civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it), il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo", così come stabilito dal comma precedente, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno.

3) Dal 1° maggio fino alla fine del periodo di elevato pericolo di incendio di cui al comma 1, viene elaborato quotidianamente, a cura del Centro Funzionale Decentrato (CFD) di protezione civile, il "Bollettino di previsione di pericolo di incendio", la cui previsione è espressa su 25 Zone di Allerta, secondo quanto indicato nell'"**Allegato A**", ed è distinta in 4 livelli di pericolosità:

Pericolosità bassa	Codice verde
Pericolosità media	Codice giallo
Pericolosità alta	Codice arancione
Pericolosità estrema	Codice rosso

La previsione è resa pubblica attraverso il bollettino giornaliero, consultabile ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale http://www.sardegnaprotezionecivile.it/, all'apposita sezione dedicata ai "Bollettini di previsione di pericolo di incendio".

4) Il termine di decorrenza dei termini temporali per le norme di prevenzione di cui al Titolo IV delle presenti prescrizioni è fissato con la data di inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo.

Art. 8

(Azioni vietate nel periodo di "elevato pericolo")

Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" di cui all'art. 7, su tutto il territorio regionale, fatte salve le deroghe previste negli articoli successivi, è vietato:

a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii.;
d) smaltire braci;
e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
f) fermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

TITOLO III

Autorizzazioni e deroghe

Art. 9

(Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di "elevato pericolo")

1) Nel periodo di elevato pericolo di cui all'art. 7, gli Ispettorati forestali (STIR del CFVA), su richiesta motivata, possono autorizzare le seguenti attività:

   a) all'interno di aree boscate e nelle aree limitrofe di cui all'art. 2, comma 2, l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l'utilizzo di motori, attrezzature, forni e inceneritori che producano faville o braci, l'esercizio delle carbonaie, l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone, nelle aree circoscritte e opportunamente manutenute e attrezzate, limitatamente per la cottura dei cibi;
   b) pratiche fitosanitarie.

2) Le richieste di cui al comma 1 devono pervenire agli Ispettorati forestali competenti almeno 15 giorni prima dell'esecuzione delle stesse.

3) Nell'autorizzazione di cui al comma 1 sono contenute le modalità di esercizio e di prevenzione, tra cui l'obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

Art. 10

(Manifestazioni pirotecniche nel periodo di "elevato pericolo")

Le autorizzazioni delle manifestazioni pirotecniche non rientrano nel campo di competenza del SUAPE e sono rilasciate, previa formale richiesta da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima dello spettacolo, pena il non accoglimento della stessa, all'Ispettorato forestale competente per territorio utilizzando lo schema di modello "**Allegato B**", esclusivamente alle persone riconosciute idonee ai sensi del T.U.L.P.S., purché siano adottate tutte le precauzioni elencate nel sopraindicato modello di autorizzazione.

Art. 11

(Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco)

1) È consentita, anche durante il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 7, la pianificazione di interventi di gestione di biomasse di combustibile con la tecnica del fuoco prescritto, adottando precise prescrizioni e procedure operative per conseguire fini didattici anche a supporto della pianificazione comunale, nel rispetto di determinati parametri, secondo quanto indicato nel Piano regionale antincendi.

2) Gli interventi inerenti la realizzazione e la ripulitura dei viali parafuoco con l'uso del fuoco sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
   a) sono consentiti al di fuori del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
   b) sono ammessi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, previa autorizzazione scritta dell'Ispettorato forestale competente per territorio.

3) Negli stessi terreni e per le stesse operazioni, l'uso autorizzato del fuoco deve avvenire con l'applicazione di tutte le cautele, modalità e prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 12

(Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali)

1) La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, ancorché ubicati in aree "limitrofe" al bosco come definite al precedente art. 2, comma 2, è consentita:

a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello "**Allegato C**";
b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
c) per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
d) per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Comuni competenti per territorio, presentino specifiche istanze di intervento strettamente legate alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere le richieste almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

2) L'abbruciamento delle stoppie e dei residui colturali delle risaie, nel periodo dal 15 settembre al 31 ottobre, è consentito solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio. Nella stessa autorizzazione saranno riportate ulteriori condizioni e prescrizioni specifiche.

3) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta le azioni di abbruciamento mirate alla tutela passiva dagli incendi dei beni silvo-pastorali, secondo quanto previsto dal Piano Regionale Antincendi.

4) L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce perimetrali di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

5) I periodi sopraindicati possono essere modificati con le stesse modalità di cui all'art. 7, comma 2, su tutto il territorio regionale o su parte di esso.

6) La pratica agricola e selvicolturale di cui al presente articolo è altresì soggetta alle seguenti normative:
   a. disposizioni regionali per l'attuazione del regime di condizionalità limitatamente alle aree a seminativo;
   b. piani di gestione dei SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale), individuate rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
   c. art. 11, comma 3, lettera g), della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, integrato dall'art. 2, comma 28, lett. a) e b), della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e aggiornato al D.L. 262/2006, che vieta l'uso di fuochi all'aperto nelle aree a parco, salvo diverse prescrizioni dei regolamenti.

Art. 13

(Pianificazione degli abbruciamenti)

1) Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui al precedente art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello "**Allegato C**".
   L'Ispettorato forestale competente per territorio comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta.

2) L'autorizzazione, oltre al giorno e agli orari in cui è previsto l'abbruciamento, deve indicare:
   a) l'obbligo di realizzare preventivamente una fascia perimetrale di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e sterpaglie secche;
   b) l'obbligo di assicurare la presenza di personale sufficiente e dotato di idonea attrezzatura antincendio al fine di garantire le relative operazioni ed evitare l'eventuale propagazione del fuoco al di fuori dell'area autorizzata;
   c) l'obbligo di tener sotto costante controllo l'abbruciamento, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed aver effettuato tutte le operazioni di bonifica;
   d) l'obbligo di dare immediato avviso alle autorità competenti qualora le fiamme sfuggano al controllo e vi sia il pericolo di propagazione al di fuori dell'area autorizzata;
   e) la possibilità di sospensione dell'autorizzazione come definito dall'art. 14.

3) La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non può essere superiore ai 15 ettari; tale limitazione non si applica ai soggetti singoli o associati, autorizzati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera d).

4) Ciascun Ispettorato forestale pianifica gli abbruciamenti considerando la loro distribuzione temporale e territoriale, in modo tale che nell'ambito di competenza di ciascuna Stazione forestale, le autorizzazioni rilasciate siano tali che la superficie complessiva massima non sia maggiore di 100 ettari al giorno.

5) Le autorizzazioni agli abbruciamenti sono concesse previo accertamento dello stato dei luoghi, ad eccezione delle aree agricole, delle carciofaie e dei seminativi ubicati al di fuori delle aree "limitrofe" al bosco come definite al precedente art. 2, comma 2.

6) Le autorizzazioni rilasciate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, devono essere esibite, su richiesta, agli agenti di pubblica sicurezza.

7) Il soggetto in possesso di una autorizzazione non può avviare, o deve immediatamente sospendere, le operazioni di abbruciamento in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort ("*Le foglie e i ramoscelli più piccoli sono in costante movimento; il vento fa sventolare bandiere di piccole dimensioni*"), ossia con velocità pari o superiore a 20 Km/h. Se l'abbruciamento è già avviato, il titolare dell'autorizzazione, deve assicurare la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

8) Le autorizzazioni, su delega dell'Ispettorato Forestale, per quanto previsto dal presente Titolo sono rilasciate dalla Stazione Forestale competente per territorio, che tempestivamente le comunica, per la relativa vigilanza:
   – alle vedette,

- alla Compagnia Barracellare,
- alle eventuali Organizzazioni di Volontariato che svolgono servizio di vedetta.

Art. 14

(Sospensione delle autorizzazioni)

1) In caso di previsione di pericolosità giornaliera con codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'art. 7, comma 3, le autorizzazioni di cui al presente titolo sono sospese.

2) In caso di previsione di pericolosità giornaliera con codice arancione (pericolosità alta), così come definito dall'art. 7, comma 3, il Direttore dell'Ispettorato forestale può sospendere le autorizzazioni.

3) In caso di sospensione, i titolari concordano la nuova data per l'autorizzazione con l'Ispettorato forestale, anche per il tramite della Stazione forestale competente per territorio.

Art. 15

(Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di “elevato pericolo”)

1) L’uso di barbecue, forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone è consentito a coloro che soggiornano nelle campagne per lavoro, e esclusivamente nelle aree circoscritte opportunamente attrezzate, limitatamente alla cottura dei cibi, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni fra le quali:
   a) la ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile;
   b) la creazione di idonei ripari dal vento;
   c) la predisposizione di adeguate riserve idriche;
   d) l’adeguata distanza dalla vegetazione circostante;
   e) spegnimento del fuoco prima di abbandonare l’area.

2) Al di fuori delle aree boscate, nell'esercizio delle attività che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smerigliatrici, falciatrici, decespugliatori, trinciatrici, motoseghe, etc.) è fatto obbligo di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e materiale infiammabile.

3) Al di fuori delle aree boscate, nell'esercizio delle attività che comportino l'utilizzo di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), è fatto obbligo di dotarsi di estintore portatile da 6kg per fuochi di classe A e per fuochi di classe B, con capacità estinguente non inferiore a 34A-233B o, in alternativa, di un mezzo con adeguata capacità idrica con relativo operatore.

4) Le attività di cui al presente articolo sono vietate nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall’art. 7, comma 3.

TITOLO IV

Norme di prevenzione

Art. 16
(Terreni e fabbricati)

Entro il 1° giugno:

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Art. 17
(Strade e pertinenze stradali)

1) L'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza.

2) I Soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada", provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo.

3) I Comuni dotati di piano di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia, provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alla viabilità ubicata all'interno della fascia perimetrale di 200 metri dall'abitato, lungo la viabilità di emergenza di cui al successivo art. 22 e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale, classificata a rischio elevato R4 dai piani comunali di protezione civile.

4) I Comuni sprovvisti di piano di protezione civile devono provvedere, entro lo stesso termine di cui al comma 1, alla messa in sicurezza con l'eliminazione dei combustibili vegetali lungo tutta la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza.

5) Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7.

6) I soggetti competenti di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4, le cui operazioni comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (decespugliatori, etc.) o l'utilizzo di macchine operatrici (falciatrici, trinciatrici e simili), non possono avviare le operazioni, nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'art. 7, comma 3.

7) Le amministrazioni locali e i gestori delle reti idriche pubbliche, potabili e irrigue, sono tenuti a rendere accessibili e disponibili gli idranti ubicati lungo la viabilità nei rispettivi territori di competenza, per il rifornimento degli automezzi antincendi terrestri.

Art. 18

(Depositi di materiale infiammabile o combustibile)

1) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

2) I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° giugno, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

Art. 19

(Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali)

Entro il 15 maggio, ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Per i tagli effettuati in data successiva al 15 maggio, lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi. Sono fatte salve le deroghe e le prescrizioni dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del CFVA, formulate ai sensi dell'art. 16 delle PMPF approvate con Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente del 31 marzo 2021.

Art. 20

(Linee e cabine elettriche)

1) Al fine di evitare il pericolo, anche potenziale, di innesco, i proprietari e i gestori di elettrodotti devono:

a) entro il 1° giugno eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per l'alta e la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7;

b) entro il 1° giugno sgomberare dalle ramaglie le aree sottoposte ai tagli di cui alla precedente lett. a).

2) I proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti dal proprietario o gestore delle linee elettriche. Nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentano l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori, i gestori degli elettrodotti formuleranno richiesta mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e, qualora entro 15 giorni dalla richiesta i proprietari confermino il diniego o non forniscano riscontro, i gestori medesimi devono segnalare il fatto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e avvisare i proprietari dei terreni i quali avranno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendio di cui al precedente comma 1, precisando le modalità e previa richiesta di messa in sicurezza dell'elettrodotto.

3) Al fine di migliorare il graduale perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 nel rispetto dei necessari tempi di ottemperanza, i proprietari e i gestori di elettrodotti trasmettono il piano di manutenzione con riferimento al rischio incendio entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Regione Sardegna - Assessorato della Difesa dell'Ambiente e alle Direzioni generali della Protezione Civile e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale. Detto piano dovrà essere attuato entro il 1° giugno e dovrà essere orientato alla riduzione del pericolo anche potenziale di innesco di incendi e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà fare riferimento ad interventi di contenimento e risoluzione di anomalie volti a prevenire rotture dei conduttori, cadute di materiale fuso o incandescente, inneschi alla vegetazione secca se presente alla base di cabine a palo o in muratura alimentate da linee aeree in conduttori nudi.

Art. 21

(Aree militari o gravate da servitù militari)

1) Le Forze Armate predispongono, nell'ambito delle prerogative riservate loro dalla legge, un piano pluriennale antincendio, aggiornato annualmente, relativo ai poligoni Militari insistenti in ambito regionale.

2) Tale Piano è redatto in aderenza alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii., e prevede misure di prevenzione in relazione al livello di pericolosità giornaliero.

3) A tal fine saranno definite prescrizioni operative, indicate in specifici protocolli con i preposti organismi regionali in materia di prevenzione incendi e, per soddisfare le esigenze di coordinamento della lotta attiva, di cui all'art. 7 della legge 21 novembre. 2000 n. 353 e ss.mm.ii., il Piano aggiornato sarà trasmesso alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ed alla Direzione generale della Protezione Civile regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 22

(Garanzia della viabilità in emergenza)

1) I piani comunali di protezione civile per il rischio incendi di interfaccia devono contenere specifiche azioni da attuare sia in fase preventiva che di evento in atto per le aree a elevata presenza turistica.

2) I Sindaci, per evitare intralci alla circolazione nelle aree di sensibile frequenza turistica stagionale, e per mantenere libera la viabilità da utilizzarsi in caso di emergenza per l'eventuale esodo e per l'intervento dei mezzi di spegnimento e di soccorso, devono adottare apposita ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta nelle suddette aree valida per il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo.

3) Con la medesima ordinanza i Sindaci disciplinano anche le aree di parcheggio e/o sosta autorizzate e attrezzate, anche temporanee, a servizio delle spiagge, delle località balneari, delle aree destinate a sagre e fiere, etc., secondo le modalità prescritte nel successivo art. 24.

Art. 23

(Pianificazione degli interventi di prevenzione)

1) I soggetti titolari degli interventi di cui al presente Titolo sono tenuti a programmare gli interventi indicando per ciascuno di essi un grado di priorità in relazione alla presenza di:
   a) insediamenti civili, turistici, industriali;
   b) aree boscate.

2) Le proroghe di cui all'art. 25 devono tener conto delle priorità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 24

(Insediamenti turistico-ricettivi, parcheggi e aree di sosta)

1) Entro il 1° giugno, nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, della L.R. n. 11 del 11.05.2015 e di cui all'art. 13, della L.R. n. 16 del 28.07.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, ubicati in aree boscate di cui all'art. 2, o confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente articolo.

2) In tutte le fattispecie di cui al primo comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio.
   In particolare, si devono prevedere le seguenti dotazioni:
   a) lungo il perimetro, laddove possibile e ritenuto necessario dall'Amministrazione competente, deve essere realizzata una fascia parafuoco, di idonee dimensioni in relazione ad altezza della vegetazione e pendenza del terreno, non accessibile alle autovetture, che deve essere ripulita da vegetazione all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature;
   b) le aree devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti o comunque permettere ai veicoli una via di fuga alternativa in caso d'incendio;

c) le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie con fondo regolare con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti.

3) Le aree destinate alla sosta e al parcheggio a servizio della costa balneabile, come definita dalla D.G.R. 30/40 del 05 giugno 2025, non contemplate nelle fattispecie sopra descritte, devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco, tali da scongiurare eventuali inneschi dall'interno.
In particolare, si devono prevedere le seguenti dotazioni:
   a) lungo il perimetro, laddove possibile e ritenuto necessario dall'Amministrazione competente, deve essere realizzata una fascia parafuoco, di idonee dimensioni in relazione ad altezza della vegetazione e pendenza del terreno, non accessibile alle autovetture, che deve essere ripulita da vegetazione all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature;
   b) le aree devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti o comunque permettere ai veicoli una via di fuga alternativa in caso d'incendio;
   c) le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie con fondo regolare con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti.

4) In fase transitoria, ove non sia possibile nell'immediato, attuare le misure contenute nei commi 2 e 3, le Amministrazioni, i gestori e i conduttori attueranno, anche in considerazione del bollettino del pericolo incendio, le idonee misure compensative di mitigazione del rischio quali ad esempio limitazioni al numero delle auto che possono accedere e loro idoneo posizionamento per evitare intralcio alle vie di fuga e ai mezzi di soccorso, presidi di mezzi antincendio e personale all'uopo addestrati, cartellonistica indicante le norme di prudenza e le procedure da porre in atto al verificarsi dell'emergenza

5) Per le strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014) come modificato dal DM 02.07.2019 (G.U. Serie Generale n. 162 del 12 luglio 2019).

6) Sono fatte salve le specifiche normative di prevenzione incendi riguardanti le aree a rischio specifico ricadenti nel campo di applicazione del DPR 1 agosto 2011, n. 151 (regolamento di prevenzione incendi).

7) Per le strutture turistico-ricettive in aria aperta di cui al comma 5 si applicano le distanze di protezione indicate nei DD.MM. di cui al comma 5 stesso. Tutti gli altri complessi di cui al primo comma, devono essere dotati, lungo tutto il perimetro, di fasce parafuoco costituite da terreno privo di vegetazione, di larghezza variabile secondo la tabella seguente:

Tipo di vegetazione	Larghezza delle fasce parafuoco (metri)	
	Terreno piano (*)	Terreno in pendenza (a monte e a valle)
Pascolo cespugliato	5	10
Macchia bassa/media	8	15

(sino a 2,5 metri)		
Macchia alta (maggiore a 2,5 metri)	15	20
Bosco diradato (copertura minore al 70%)	15	20
Bosco non diradato	20	30

(*) Si considerano in “Terreno piano” le aree aventi pendenza non superiore al 15%.

Sui lati del perimetro che seguono l'andamento delle linee di massima pendenza, si adottano le corrispondenti larghezze prescritte per il terreno piano.

Le fasce di protezione, escluso che per i campeggi, non sono richieste:

a. sui lati di confine con altri complessi ricettivi;
b. sui lati di confine con insediamenti ed infrastrutture civili;
c. sui lati confinanti con terreni interessati da aree agricole in attualità di coltivazione (frutteti, vigneti, orti, prati-pascoli irrigui, ecc.).

8) Nella larghezza delle fasce di protezione possono essere comprese le strade, i campi sportivi, ecc..

9) Ove non sia possibile la realizzazione della fascia parafuoco mediante la eliminazione della vegetazione e della lettiera secca, il gestore deve provvedere al mantenimento di una cotica erbosa verde nella fascia stessa avente larghezza pari ai valori previsti per le diverse tipologie indicate nella succitata tabella.

10) Ove non sia possibile provvedere nemmeno al mantenimento di una cotica erbosa verde di cui al precedente comma 9, dovrà essere assicurata la presenza di una squadra antincendio con relativo mezzo con adeguata capacità idrica.

Art. 25
(Proroghe)

Per cause di forza maggiore o qualora le condizioni meteorologiche siano tali da determinare ritardi, per l'esecuzione delle attività preventive di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 24, il Direttore dell'Ispettorato forestale competente può prorogare i termini previsti su istanza dell'Ente interessato o del soggetto titolare.

TITOLO V

Attività di vigilanza e sanzioni

Art. 26
(Sanzioni)

1) La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni é punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"**Allegato D**" (Prontuario delle sanzioni amministrative).

2) Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7, il pericolo d'incendio è presunto.

Art. 27

(Personale incaricato della vigilanza)

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili urbani, le Guardie campestri e le Compagnie barracellari, per quanto di rispettiva competenza, vigilano al fine di imporre l'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi, nelle campagne e nelle zone di interfaccia urbano-rurale, e perseguono i trasgressori a norma di legge.

Art. 28

(Collaborazione delle Compagnie barracellari con il CFVA)

Le Compagnie barracellari collaborano con il CFVA secondo i criteri stabiliti con il Decreto interassessoriale degli Assessori degli Enti locali, finanze ed urbanistica e della Difesa dell'ambiente, n. 1029 del 19 luglio 1989, ed in conformità alle direttive e agli accordi di collaborazione stipulati con le competenti Direzioni generali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, degli Enti locali e finanze e della Protezione civile regionale.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“Allegato B” - FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE PIROTECNICA

Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale

Ispettorato di _____

Il sottoscritto _____

Data di nascita _____/_____/_____ Luogo di nascita _____ (Prov. _____)

Cittadinanza _____ Residenza: Comune di _____

CAP _____ (Prov. _____) Via/Piazza _____n. _____,

in qualità di titolare della ditta _____

Partita IVA _____ (11 caratteri)

Codice Fiscale _____ (16 caratteri)

denominazione o ragione sociale _____

con sede legale/amministrativa nel Comune di _____

(Prov. _____) Via/Piazza _____ n._____

CAP _____ Tel. _____ Fax _____

E-mail _____@_____

CHIEDE

di essere autorizzato allo svolgimento della manifestazione pirotecnica che si terrà nel Comune

di_____, in località _____,

nel giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____

A tal fine dichiara:

- che il committente è il _____ C. F. _____
- che l’allestimento sarà effettuato nei medesimi giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____;



- che le operazioni verranno condotte in modo conforme a quanto dichiarato nel presente modulo e rappresentato negli allegati;
- che l'area adibita alla zona di accensione e sparo risulta pulita e libera da materiali vegetali infiammabili al momento dell'istanza;
- che nella direzione di sparo dei razzi, per un raggio di 50 mt. non sono presenti aree boscate;
- che l'accensione sarà effettuata:

[ ] da me medesimo in qualità di Pirotecnico titolare di licenza (art 101 Reg. T.U.L.P.S.) rilasciata da _____, in data _____, n._____;

[ ] ovvero dal Sig. _____ Data di nascita _____/_____/_____ Luogo di nascita _____ (Prov. _____) Residenza: Comune di _____ CAP _____ (Prov. _____) Via/Piazza _____n. _____, in qualità di Pirotecnico titolare di licenza (art. 101 Reg. T.U.L.P.S.) rilasciata da _____ in data _____ n._____;

- di essere a conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento delle manifestazioni pirotecniche e l'accensione dei fuochi artificiali, con particolare riferimento alle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti;
- di essere pienamente consapevole che, in caso di false dichiarazioni, sarà disposta l'immediata sospensione della manifestazione e gli atti relativi saranno comunicati alle competenti Autorità.
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di aver preso visione dell'informativa sulla privacy resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, messa a disposizione dell'Ispettorato competente.

Assume fin da ora la piena responsabilità penale e civile di fatti che possono derivare dalle attività legate alla manifestazione pirotecnica, garantendo di adottare le seguenti prescrizioni e cautele:

- durante le manifestazioni sarà garantita la presenza in loco di una squadra antincendio con adeguata riserva idrica e automezzo con modulo antincendio al fine di scongiurare eventuali emergenze;
- in caso di vento pari o superiore a brezza tesa così come definita dalla scala di Beaufort, ossia con velocità pari o superiore a 20 km/h, la manifestazione dovrà essere sospesa;
- di provvedere, alla fine della manifestazione, alla ripulitura, dell'area adibita allo sparo, dai residui dei razzi.

- in caso di previsione di pericolosità giornaliera con codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'art. 7, comma 3, l'autorizzazione di cui alla presente richiesta è sospesa.

Allega alla presente:

- Fotocopia non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive la richiesta di autorizzazione;
- Fotocopia non autenticata della licenza (art 101 Reg. T.U.L.P.S.) del soggetto deputato all'accensione;
- Planimetria in scala adeguata, con indicata l'esatta ubicazione dell'area oggetto della manifestazione pirotecnica, con evidenziate:
  1. l'area di sparo e la direzione di lancio;
  2. i presidi di sicurezza antincendio prescelti in relazione alle condizioni vegetative dei terreni interessati dalla manifestazione.

_____, il _____ **Il richiedente**

_____

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"ALLEGATO C" - FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI ABBRUCIAMENTO

Al Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Ispettorato di _____

Il sottoscritto _____

Data di nascita _____/_____/_____ Luogo di nascita _____ (Prov. _____)

Codice fiscale _____ Cittadinanza _____

Residenza: Comune di _____CAP _____ (Prov. _____) Via/Piazza

_____ n. _____, Tel._____, e-mail_____ in qualità di

_____ (proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria ecc.) dei terreni sotto

specificati;

Codice Unico Anagrafe Aziendale _____

CHIEDE

nel periodo dal _ _ /_ _ /_ _ _ _ al _ _ /_ _ /_ _ _ _ secondo il prospetto riportato, che gli venga concessa l'autorizzazione per esercitare la pratica agricola/selvicolturale di abbruciamento nei seguenti terreni:

Comune	Località	Foglio	Mapp.	Superf. ettari	Coltura in atto	Vincoli esistenti (SIC, ZPS, ecc)	Giorno previsto

Il sottoscritto, dichiara:

- di essere _____ (proprietario, conduttore, rappresentante di Società proprietaria, ecc.) dei terreni sotto specificati Codice Unico Anagrafe Aziendale _____-_____;

- di essere a conoscenza del contenuto delle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti, impegnandosi alla loro piena osservanza, con particolare riferimento alle modalità, tempi e condizioni di esecuzione delle operazioni di abbruciamento e le relative sanzioni per la loro mancata osservanza.

Il sottoscritto, in relazione all'attività oggetto della presente domanda, dichiara:

- che i terreni contraddistinti al F. _____ Mapp. _____ SONO/NON SONO soggetti al rispetto degli impegni sul principio di "Condizionalità";

- che si tratta di un'attività agricola/selvicolturale finalizzata a _____

Rende le dichiarazioni di cui sopra ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di mendaci dichiarazioni.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comunica ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di aver preso visione dell'informativa sulla privacy resa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, messa a disposizione dell'Ispettorato competente.

Assume fin da ora la piena responsabilità penale e civile di fatti che possono derivare dalle operazioni di abbruciamento medesime, garantendo di adottare tutte le cautele ed i dispositivi idonei ad evitare la propagazione del fuoco al di fuori delle aree di cui alla presente istanza ed in particolare la presenza, sino al completo spegnimento, di numero _____ persone e delle seguenti dotazioni:_____

_____

.

Allega una copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità (eccetto i cassi di presentazione diretta all'Ufficio ricevente, firma digitale ovvero trasmissione via pec).

Luogo e data Firma

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“ALLEGATO D” - PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Sono punite a norma dell’articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n 155) che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
   - articolo 8, comma 1 “Azioni vietate nel periodo di *elevato pericolo*”;
   - articolo 9 “Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di *elevato pericolo*”;
   - articolo 10 “Manifestazioni pirotecniche nel periodo di *elevato pericolo*”;
   - articolo 11 “Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafuoco”;
   - articolo 12 “Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali”;
   - articolo 13 “Pianificazione degli abbruciamenti”;
   - articolo 14 “Sospensione delle autorizzazioni”;
   - articolo 15 “Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di *elevato pericolo*”;
   - articolo 16 fasce a presidio dei “Terreni e fabbricati”;
   - articolo 17 “Strade e pertinenze stradali”;
   - articolo 18, comma 2, fasce a presidio dei “Depositi di materiale infiammabile o combustibile”;
   - articolo 19, rimozione dei “Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali”;
   - articolo 20 “Linee e cabine elettriche”;
   - articolo 24 “Insediamenti turistico-ricettivi e simili”.

2) Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all’articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.